Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 29 del 5 febbraio 1948

Conto corrente con la posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 5 febbraio 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

LEGGE 4 febbraio 1948, n. 24.

Modificazioni alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, per la prima elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

LEGGE 4 febbraio 1948, n. 25.

Norme per la formazione delle liste elettorali nella provincia di Bolzano.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 febbraio 1948, n. 24.

Modificazioni alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, per la prima elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:

Art. 1.

Per la prima elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il termine previsto dal primo comma dell'art. 24 e dell'art. 32 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è anticipato al 15 marzo 1948. Il deposito nella Segreteria comunale, di cui all'ultimo comma dell'art. 24 sopra citato, delle liste rettificate e degli elenchi approvati dalla Commissione elettorale mandamentale, si effettua dal 1° al 15 aprile 1948.

Art. 2.

Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto di convocazione dei comizi elettorali, la Commissione elettorale comunale compila un estratto, in duplice copia, dei cittadini che, pur essendo compresi nell'elenco di cui all'art. 13 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, non avranno compiuto, al giorno fissato per le elezioni, il ventunesimo anno di età.

Un esemplare dell'estratto è immediatamente trasmesso dal sindaco alla Commissione elettorale mandamentale, che depenna dalla copia delle liste di sezione, destinata alla votazione, i nominativi compresi nell'estratto.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 4 febbraio 1948, n. 25.

Norme per la formazione delle liste elettorali nella provincia di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:

Art. 1.

Per la formazione delle liste elettorali in provincia di Bolzano si osservano le disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e della legge 23 dicembre 1947, n. 1453, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Gli elenchi delle persone aventi titolo alla iscrizione nelle liste elettorali, predisposti dai Comuni a termini del decreto legislativo 28 settembre 1944, n. 247, del decreto del Ministro per l'interno 24 ottobre 1944 e successive disposizioni, sono depositati nell'ufficio comunale dal 6 al 20 febbraio 1948. Dell'avvenuto deposito il sindaco dà notizia al pubblico con manifesto, invitando tutti coloro che, sebbene in possesso dei requisiti prescritti, siano stati omessi dagli elenchi, a presentare entro detto termine domanda di iscrizione nelle liste.

Non oltre il 29 febbraio la Giunta municipale provvede all'istruttoria delle domande, alla compilazione delle liste generali, alla ripartizione del Comune in sezioni elettorali ed alla compilazione delle liste di sezione.

Dal 1° al 5 marzo le liste generali e sezionali e la deliberazione di cui all'art. 27 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, sono depositate nell'ufficio comunale. Dell'avvenuto deposito il sindaco dà notizia al pubblico mediante apposito manifesto, con invito a produrre, non oltre il 10 marzo, alla Commissione elettorale mandamentale, i ricorsi previsti dagli articoli 15 e 31 della legge sopracitata.

Gli atti di cui al comma precedente sono trasmessi entro il 10 marzo alla Commissione elettorale mandamentale, che decide sui ricorsi ed approva le liste non oltre il 25 stesso mese. Nel medesimo termine la Commissione comunica le determinazioni adottate al Comune, che provvede per le conseguenti variazioni negli esemplari delle liste in suo possesso.

Le liste generali definitive sono depositate nell'ufficio comunale dal 1° al 15 aprile 1948, ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. Dell'avvenuto deposito il sindaco dà pubblico avviso.

Art. 3.

Il prefetto provvede con decreto alla prima costituzione delle Commissioni elettorali mandamentali e delle

eventuali Sottocommissioni, che rimarranno in carica sino al 30 giugno 1948.

Su proposta dei presidenti delle Commissioni elettorali mandamentali possono essere costituite Sottocommissioni anche in deroga alle disposizioni dell'art. 19 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

Art. 4.

Non oltre il 10 marzo 1948 il prefetto trasmette alle Commissioni elettorali mandamentali competenti per territorio l'elenco delle persone deferite alla Commissione prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, recante le norme per la revisione delle opzioni.

Le Commissioni elettorali mandamentali, in sede di approvazione delle liste generali e sezionali, effettuano la cancellazione dalle liste medesime dei nominativi compresi nell'elenco di cui al comma precedente.

Art. 5.

Per le spese inerenti alla formazione delle liste elettorali previste dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 55.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(4104437) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.